

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 10/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 18/11/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

A seguito di un duplice reclamo presentato, rispettivamente in data 15/04/2019, e 22/07/2019, parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.178,04 (somma al netto dell'importo di € 1.163,28 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui: € 623,24 a titolo di "commissioni di attivazione", € 415,48 a titolo di "commissioni di gestione", € 399,60 a titolo di oneri assicurativi, € 270,00 a titolo di spese di istruttoria, € 1.281,60 a titolo di commissione rete esterna, € 360,00 a titolo di costo incasso rate; - la restituzione di € 178,00 a titolo di quota erroneamente considerata insoluta; - il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni ritualmente presentate, l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 48, ha affermato che: - il ricorrente ha formulato una serie di considerazioni generiche che implicano la richiesta di una attività consulenziale da parte dell'ABF; - il contratto specifica chiaramente le voci di costo *recurring* e quelle di natura *up front*; - ha restituito in sede di conteggio estintivo un rimborso pari ad € 1.163,28, addirittura superiore a quello dovuto (€ 1.125,09); - ha precisato che dal conteggio estintivo finale del 12/11/2018 non constano



quote insolute e il bonifico pervenuto per l'estinzione del finanziamento corrisponde esattamente all'importo indicato nel conteggio estintivo per un importo pari ad € 9.825,26;
- ha svolto considerazioni sulla non debenza delle spese legali.
L'intermediario ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, che risulta essere sottoscritto in data 18/11/2014.

Sul modulo SECCI allegato al ricorso risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, che risulta essere un agente in attività finanziaria. L'intermediario ha prodotto copia della fattura emessa da quest'ultimo.

Ancorché le parti abbiano richiamato ed allegato due differenti conteggi estintivi – il primo datato 10/10/2018, prodotto da parte ricorrente, ed il secondo recante la data del 12/11/2018, prodotto dall'intermediario resistente e di cui deve tenersi conto in questa sede, stante la sua posteriorità rispetto al primo – si rileva come entrambi facciano riferimento, comunque, alle medesime rate scadute (n. 48 rispetto alle 120 complessive).

L'intermediario ha prodotto copia della contabile relativa alla estinzione anticipata del prestito.

Dall'esame complessivo della documentazione è pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto e che, pertanto, il suo ricorso sia meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento che, nel recepire i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (C. 383/2018, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), ha statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba interpretarsi nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni di "gestione" (clausola "D"), e di "incasso rate" (clausola "G"), sono da considerarsi di natura *recurring*, e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni di "attivazione" (lett. "C") e di "rete esterna" (lett. "F") e alle "spese di istruttoria e di notifica"

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(lett. "E") sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha applicato correttamente i sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento e in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, nonché in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,61%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di attivazione				1.038,73	Upfront	38,61%	401,06		401,06
commissioni gestione e oneri assicurativi				1.358,48	Recurring	60,00%	765,09		765,09
spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,61%	173,75		173,75
commissioni rete esterna				2.136,00	Upfront	38,61%	824,72		824,72
costo incasso rate				600,00	Recurring	60,00%	310,00		310,00
abbuono in c.e.								1.163,28	
Totale				5.583,21					1.311,34

L'importo come sopra calcolato di € 1.311,34 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.178,04, in quanto quest'ultima ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo indicate in contratto ed ha presumibilmente commesso errori di calcolo.

Circa la domanda avanzata separatamente dal ricorrente, relativa alla restituzione dell'importo delle rate computate come insolute in sede di estinzione anticipata, si rileva come il ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione a dimostrazione di ciò, sicché la sua pretesa non può trovare accoglimento; infatti, alla luce del consolidato orientamento dei Collegi ABF, il ricorrente ha l'onere di provare che le rate siano state effettivamente pagate e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento non può che condurre ad una pronuncia di rigetto della relativa domanda (v. *ex multis*, Collegio di Napoli, decisione del 24/03/2015, n. 2248).

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.311,34.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 5596 del 25 marzo 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA